WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler — Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner — Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi — Massimo Moser
Andrea Tinti — Michael Schieder
Stephanie Vigl — Roberto Cainelli
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte — Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	72i
del:	2021-09-06
autore:	Stefano Seppi Thomas Sandrini

A tutti i liberi professionisti e imprenditori

Parziale esonero del pagamento dei contributi previdenziali 2021 - termine presentazione domande: 30.09.2021 per soggetti INPS e 31.10.2021 per i liberi professionisti

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da questi ultimi, con la Finanziaria 2021[1] è stato istituito un fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali. Recentemente il MEF ha pubblicato sul proprio sito il relativo decreto attuativo[2], l'INPS ha pubblicato la propria circolare esplicativa[3] e le Casse di previdenza di categoria dei liberi professionisti si stanno autonomamente organizzando per gli adempimenti in materia.

Il fondo sopra citato consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza di categoria[4] (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e Casse Interprofessionali).

I requisiti previsti dalla norma per i singoli beneficiari sono:

- reddito 2019 non superiore a € 50.000;
- riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono espressamente esclusi dall'esonero i contributi integrativi ed i premi INAIL.

Inoltre, in riferimento al beneficio oggetto di trattazione:

- il fondo ha una dotazione limita[5], ciò vuol dire che nel caso di superamento dei limiti di spesa, l'agevolazione sarà ridotta in misura proporzionale sulla platea dei beneficiari;
- il beneficio è concesso nei limiti degli aiuti di Stato previsti a livello europeo a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19[6];

1 Legge 178/2020
2 Decreto 17.5.2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF, pubblicato sul proprio sito Internet il 28.7.2021
3 Circolare INPS nr. 124 del 06.08.2021
4 di cui al D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96
5 Pari ad € 1.500 milioni per l'INPS ed € 1.000 milioni per le altre casse professionali
6 Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione UE 19.3.2020 C (2020) 1863 final1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28 gennaio 2021 – condizioni: 1) l'importo complessivo dell'aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura; erale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; 2) in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole

- il beneficio era subordinato all'autorizzazione della Commissione UE (pervenuta in data 14.7.2021).

I soggetti che intendono beneficiare dell'esonero contributivo devono essere in regola con il pagamento dei contributi (DURC regolare). La regolarità contributiva sarà verificata d'ufficio dagli enti concedenti a decorrere dall'1.11.2021. In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati dai soggetti beneficiari entro il 31.10.2021.

1 Requisiti soggettivi

Il decreto interministeriale sopra citato prevede[7] che, l'esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, è stabilito nel limite massimo individuale di € 3.000 ed è riconosciuto ai:

- soggetti iscritti alle Gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Sono ammessi all'agevolazione anche i soci di società ed i professionisti componenti di studi associati;
- professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza di categoria[8] (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e Casse Interprofessionali).

I soggetti che intendono beneficiare dell'esenzione devono risultare iscritti alle gestioni di previdenza sopra elencate entro la data del 31 dicembre 2020[9].

Possono beneficiare dell'esonero contributivo anche i medici gli infermieri e gli altri professionisti e operatori sanitari[10] tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo e co.co.co. per l'emergenza COVID-19.

L'esonero può essere richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria.

1.1 Soggetti esclusi dal beneficio

Il beneficio in esame non spetta:

- in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente[11];
- ai titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno di invalidità[12].

Non sono soggetti alle limitazioni sopra elencate i medici, infermieri ed altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti nel corso del 2020 incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per l'emergenza COVID-19, limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari dei predetti incarichi.

2 Requisiti per fruire dell'agevolazione

Al fine di usufruire dell'agevolazione in esame è richiesta la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti[13]:

- riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;

imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 3) gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021

7 Art. 1 del Decreto 17.5.2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF

8 di cui al D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96

9 Art. 1, c. 1 del Decreto 17.5.2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF

10 di cui alla Legge n. 3/2018

11 di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015

12 di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità

13 Art. 1, c. 2 del Decreto 17.5.2021 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF

- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a € 50.000.

Per i:

- professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria, il reddito è individuato applicando il principio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti ed i costi inerenti l'attività;
- soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti ed alla Gestione separata INPS, il reddito è desumibile dalla Sezione I / II del quadro RR del mod. REDDITI 2020 PF;
- soggetti iscritti alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all'attività che ha determinato l'iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135, comma 3, C.c.

Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta obbligo di iscrizione all'INPS o alle Casse professionali non si applicano i requisiti sopra elencati.

Per i medici, infermieri ed altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per l'emergenza COVID-19, l'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.

3 Misura dell'esonero contributivo

L'esonero parziale contributivo è riconosciuto sui contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021.

Sono espressamente esclusi i contributi integrativi ed i premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

È previsto un limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

4 Esonero per i soggetti iscritti alle Gestioni INPS

L'INPS ha pubblicato in data 6.8.2021 una circolare[14] con le istruzioni operative in materia di esonero contributivo.

4.1 Misura dell'esonero

L'esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica.

Per beneficiare dell'esenzione in esame, oltre al possesso della regolarità contributiva, è richiesto il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.

14 Circolare INPS nr. 124 del 06.08.2021

4.1.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali

Per gli iscritti alle Gestioni IVS di artigiani e commercianti l'esonero riguarda i contributi dovuti sul reddito minimale per l'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote.

L'esonero riguarda sostanzialmente le prime 3 rate di contributi fissi 2021 in scadenza nel 2021.

L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto all'INPS nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun soggetto è previsto il riconoscimento dell'esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali (ad es. gli affittacamere), l'esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.

4.1.2 Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Per questi soggetti valgono di massima le regole previste per i soggetti iscritti alle Gestioni IVS di artigiani e commercianti.

4.1.3 Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS l'esonero riguarda i contributi complessivi dovuti a titolo di acconto per l'anno 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.

4.2 Domanda di esonero entro il 30.09.2021

La presentazione della domanda di esonero[15] avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS.

La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021.

L'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell'INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.

4.3 Ulteriori indicazioni operative

I soggetti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6.8.2021 (data di pubblicazione della circolare INPS).

Eventuali contributi già versati oggetto di esonero potranno essere richiesti in compensazione o a rimborso con domanda da presentare all'INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato.

15 Punto 5 della Circolare INPS nr. 124 del 06.08.2021

I beneficiari dell'esonero dichiareranno nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche i contributi oggetto di esonero.

5 Esonero per i soggetti iscritti alle Casse di previdenza di categoria

Per i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza di categoria[16] (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e Casse Interprofessionali), l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.

In considerazione delle specifiche e diverse modalità di riscossione dei relativi contributi, è necessario verificare presso la singola Cassa previdenziale i contributi oggetto di esonero.

5.1 Domanda di esonero entro il 31.10.2021

Le domande per l'ottenimento dell'esonero contributivo sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 alle Casse di previdenza in cui sono iscritti, le quali ne verificheranno la regolarità.

La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

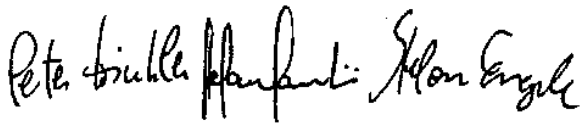

16 di cui al D.Lgs. n. 509/94 e D.Lgs. n. 103/96